



**COMUNE DI LIVIGNO
PROVINCIA DI SONDRIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI
PROPRIETA' COMUNALE**

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 16.05.2018

Art. 1 –Contenuto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di assegnazione e conduzione degli immobili ad uso abitativo di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile, oltre a quelli realizzati ai sensi delle LL.RR. 17.12.1992 n. 179 e 04.12.1993 n. 493, ma esclusi dall'applicazione della normativa regionale 91/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli alloggi sono assegnati per essere adibiti ad uso esclusivo di abitazione

Art. 2 Requisiti

I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi, in ordine di priorità, sono i seguenti:

- a) Essere dipendente di ruolo e non di ruolo del Comune di Livigno;
- b) Essere personale docente in servizio presso gli Istituti scolastici siti in Comune di Livigno;
- c) Essere personale non docente in servizio presso gli Istituti scolastici siti in Comune di Livigno;
- d) Essere personale dipendente ATS e ASST prestante servizio in Comune di Livigno;
- e) svolgere funzioni di rilevanza pubblica per la Comunità di Livigno e Trepalle;
- f) essere dipendenti statali in genere prestanti servizio in Comune di Livigno (forze dell'ordine, dipendenti c/o la Dogana Passo Foscagno etc) che non hanno a disposizione alloggi forniti dalla propria amministrazione.

L'utilizzo dell'alloggio è consentito, oltre che al assegnatario, ai componenti del suo nucleo familiare conviventi con lo stesso, previa verifica di disponibilità di posto

Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una persona sola, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

- coniugi non legalmente separati;
- soggetti di cui all'art. 1, comma 2 della legge 20.05.2016, n. 76 (regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- conviventi di fatto, ai sensi dell'art. 1, comma 36 della Legge n. 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- figli anagraficamente conviventi con il nucleo con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimento dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e di frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
- persone legate da vincoli di parentela fino al 3° grado o di affinità fino al 2° grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione anagraficamente conviventi da almeno un anno.

Al fine di soddisfare più richieste possibili e, comunque, di ridurre le spese, il Responsabile del Servizio potrà assegnare l'immobile in condivisione, in relazione alle dimensioni dell'appartamento.

Il richiedente e/o conviventi di fatto e non e/o i componenti del nucleo familiare del richiedente non devono essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento di altro alloggio in Comune di Livigno o distante meno di 30 km stradali dalla sede lavorativa.

Tutti i requisiti richiesti per accedere all'assegnazione dell'alloggio devono essere posseduti alla data della richiesta di assegnazione, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

La perdita, anche di uno solo dei requisiti che hanno permesso l'ottenimento dell'alloggio, causerà la perdita del diritto acquisito.

Art. 3 Modalità di assegnazione

L'assegnazione degli alloggi di servizio è disposta con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, e conseguente stipula del contratto di locazione.

Per poter richiedere l'assegnazione, gli interessati dovranno presentare una domanda, su modello predisposto dall'Ufficio competente, con il quale sarà necessario dichiarare quanto segue:

- dati anagrafici del richiedente e degli eventuali componenti del nucleo familiare che andranno ad occupare l'alloggio;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- eventuale possesso dei titoli valevoli ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al successivo articolo 4

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere agli interessati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Non potranno essere assegnatari di alloggi coloro che abbiano o abbiano avuto contestazioni di qualsiasi genere con il Comune di Livigno.

L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria, qualora stilata.

Nei casi di rinuncia l'alloggio sarà offerto al richiedente che occupa il posto successivo.

Gli alloggi verranno assegnati d'ufficio secondo l'ordine della graduatoria tenendo conto del numero degli occupanti e delle dimensioni degli stessi.

Art. 4 Criteri di valutazione delle richieste

Assegnazione alloggi a dipendenti comunali

Nel caso vi siano più richieste rispetto alla disponibilità di alloggi, il Responsabile del Servizio stilerà una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

- anzianità di servizio (di ruolo e non) presso il Comune di Livigno: punti 3 per ogni trimestre di servizio prestato;
- anzianità di servizio (di ruolo e non) in altri Comuni: punti 2 per ogni trimestre di servizio prestato;
- servizio di reperibilità: punti 15

A parità di punteggio avranno la precedente i candidati non residenti in Comune di Livigno. A parità di quest'ultima, si procederà al sorteggio.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verranno considerati gli ultimi 6 anni di servizio

Assegnazione alloggio personale docente e non docente presso l'Istituto Comprensivo di Livigno

Le domande dovranno pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno e saranno vagliate da una commissione così composta:

- dal competente Responsabile del servizio competente o suo delegato con funzioni di presidente;
- dal Dirigente Scolastico o suo delegato;
- da un dipendente comunale con funzioni di Segretario

La Giunta Comunale in relazione alla disponibilità degli alloggi, determinerà il numero e la tipologia di alloggi da assegnare, in ordine di priorità al personale docente e al personale non docente.

Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno saranno redatte le relative graduatorie, secondo i seguenti punteggi:

- anzianità di servizio effettivo e senza demerito prestato presso gli Istituti Scolastici di Livigno:
 - ✓ punti 40 per ogni triennio
 - ✓ Punti 10 per ogni anno scolastico
 - ✓ Punti 1 per ogni mese di servizio prestato in modo continuativo
- anzianità di servizio effettivo e senza demerito prestato in altri Istituti Scolastici:
 - ✓ punti 30 per ogni triennio
 - ✓ Punti 8 per ogni anno scolastico
 - ✓ Punti 1 per ogni mese di servizio prestato in modo continuativo

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verranno considerati gli ultimi 6 anni di servizio.

Se oltre il termine del 31 ottobre risultassero disponibili degli alloggi, potranno essere assegnati a chi abbia fatto domanda in tempi successivi e in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, secondo il contingente stabilito dalla Giunta Comunale per il medesimo anno scolastico.

Assegnazione alloggio alle altre categorie

La Giunta Comunale, nella deliberazione di cui al punto precedente, individua, altresì, il numero e la tipologia di alloggi da destinare, in ordine di priorità a:

- a. Personale dipendente ATS e ASST prestante servizio in Comune di Livigno.
- b. Soggetti svolgenti funzioni di rilevanza pubblica per la Comunità di Livigno e Trepalle.
- c. Dipendenti statali in genere prestanti servizio in Comune di Livigno (forze dell'ordine, dipendenti c/o la Dogana Passo Foscagno etc) che non hanno a disposizione alloggi forniti dalla propria amministrazione.

e per ogni categoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5 – Riserva

La Giunta Comunale può assegnare, in via eccezionale e previa verifica della disponibilità di alloggio, alloggi a nuclei familiari individuati dal Servizio Sociale di Base in condizioni di disagio sociale e/o in particolari condizioni di disabilità, puntualmente documentate dal servizio stesso.

Art. 6 – Contratto di locazione

Il contratto di locazione ha natura transitoria e non continuativa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni.

La locazione ha, di norma, durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi per i dipendenti comunali e non superiore a 12 mesi per le altre categorie e comunque la durata dell'assegnazione degli alloggi è legata alla durata del contratto di lavoro e/o eventuali proroghe del medesimo.

In ogni caso, i contratti di locazione non potranno avere una durata che vada oltre alla data di pubblicazione della successiva graduatoria (31 ottobre di ogni anno).

Sono fatti salvi i contratti in essere all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 – Cambio alloggio

In caso di incremento della composizione del nucleo familiare come definito al precedente art. 4 2 e permanendo gli altri requisiti richiesti per l'ottenimento dell'alloggio, il locatario potrà chiedere il cambio dell'alloggio con una metratura adeguata al nuovo numero di componenti; l'eventuale assegnazione di un nuovo alloggio avverrà in base alle disponibilità degli stessi. In caso di mancata disponibilità di un adeguato alloggio il locatario nulla potrà pretendere

Le spese derivanti dal cambio dell'alloggio sono a carico del locatario stesso.

In caso di riduzione della composizione del nucleo familiare, potrà essere previsto il cambio dell'alloggio con uno di metratura inferiore; le eventuali spese di risoluzione del contratto saranno poste a carico del richiedente.

Art. 8- Modalità di uso e manutenzione

All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di un operatore incaricato dal Comune. Sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dei locali verrà redatto un verbale, in contraddittorio, indicante l'esatto stato dei locali e sul quale dovrà essere riportato anche un elenco di tutte le parti "mobili" e degli elettrodomestici (avendo cura di indicare marca e modello) presenti nei locali assegnati all'affidatario. Al verbale potranno essere allegate foto scattate durante il sopralluogo al fine di mostrare lo stato di consegna dei locali.

In conseguenza di ciò, successivamente alla consegna, i locatari non avranno diritto di ottenere dal Comune installazioni, o integrazioni dei servizi e/o impianti esistenti nell'alloggio o nel fabbricato, ovvero modifiche strutturali, coibentazioni o simili, salvi gli interventi programmati dal Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Analoga procedura verrà seguita prima che l'occupante lasci l'alloggio al fine di verificare lo stato di deterioramento del medesimo.

In caso si riscontrassero mancanze o danneggiamenti rispetto a quanto verbalizzato al momento della consegna, si procederà alla richiesta del risarcimento dei danni arrecati.

Le eventuali riparazioni o sostituzioni, dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali. Il risultato delle riparazioni o sostituzioni non può in alcun caso risultare di qualità inferiore rispetto allo stato di consegna. Le riparazioni e sostituzioni da parte del locatario devono in ogni caso avvenire con parti e/o apparecchiature nuove e in nessun caso di seconda mano o di qualità inferiore rispetto a quanto sostituito. Le parti danneggiate e sostituite devono essere consegnate agli uffici comunali.

Sono a carico e spese dei singoli locatari i seguenti interventi riguardanti l'alloggio e sue pertinenze:

- a) rifacimento di chiavi e serrature;
- b) sostituzione di materassi;
- c) sostituzione stoviglie in caso di rottura;

- d) tinteggiature di pareti;
- e) sostituzione di vetri;
- f) disotturazione e riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico – sanitari fino alle colonne discendenti, compreso il raccordo dello scarico verticale, i pozzetti di ispezione e relative opere;
- g) riparazione, integrazione e manutenzione dell'impianto elettrico, compresa sostituzione di conduttori, e terminali (interruttori, prese, suonerie, lampadine, ecc.).

Non provvedendovi il locatario, vi provvederà il Comune di Livigno addebitando le relative spese.

Art. 9 – Canone di locazione, spese e oneri accessori e deposito cauzionale

Sono poste a carico del locatario le seguenti spese:

- canone di locazione mensile da aggiornare annualmente in base all'incremento Istat e spese e oneri accessori, determinati dalla Giunta Comunale. Gli assegnatari, prima di effettuare il pagamento, hanno la possibilità di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese.
- deposito cauzionale pari a tre mensilità, da versarsi al momento della stipula del contratto di locazione. Tale somma verrà restituita solo dopo che il Comune, per il tramite di un proprio incaricato, abbia verificato che nel corso della concessione non siano stati prodotti danni o deterioramenti non dipendenti dalla normale usura. In quest'ultimo caso la somma sarà decurtata delle spese necessarie alle riparazioni. Resta salvo il diritto al risarcimento delle spese eccedenti l'importo della cauzione.

I locatari prima di effettuare il pagamento, hanno la possibilità di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese.

Il canone di affitto dovrà essere pagato in rate mensili entro i primi 10 giorni del mese presso la tesoreria comunale. La somma versata dovrà essere comprensiva anche dei relativi oneri accessori.

Il solo fatto del mancato o ritardato pagamento di una rata d'affitto o degli oneri accessori, qualunque ne sia la ragione, costituisce l'inquilino in mora, senza bisogno di notifica o diffida di alcun genere da parte del locatore, il quale acquista il diritto di ottenere l'immediata rescissione del contratto a danno e spese dell'inquilino

Potranno essere valutati casi particolari dagli uffici comunali competenti.

Art. 10 Ospitalità temporanea

Al locatario dell'alloggio è possibile ospitare persone non facenti parte del suo nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione, per un periodo inferiore a n. 5 giorni consecutivi senza ulteriori spese aggiuntive, purchè comunicato all'Ufficio Servizi alla Persona

L'ospitalità non deve comunque generare sovraffollamento e la/le persona/e ospitata/e non può/possono trasferire nell'alloggio la residenza anagrafica.

In caso di ospitalità superiore ai 5 giorni consecutivi, il locatario sarà tenuto a versare una maggiorazione pari alla metà del canone di locazione.

Il periodo di ospitalità non potrà essere superiore a giorni 20 consecutivi.

Dell'ospitalità dovrà essere data comunicazione preventiva e per iscritto all'Ufficio Servizi alla Persona.

Art. 11 Obbligo del locatario

Il locatario e il suo nucleo familiare sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione e quelle del presente regolamento.

Il locatario deve:

- servirsi della cosa locata ai sensi dell'art. 1587 del Codice Civile con la diligenza del buon padre di famiglia e attenersi ai regolamenti comunali e di altre competenti autorità per quanto non sia contenuto nel presente regolamento;
- sorvegliare con cura i propri bambini. Non sono permessi giochi che possano recare troppo disturbo o molestia. Comunque, i genitori o i parenti che hanno in custodia i bambini, sono tenuti a rispondere dei danni da loro arrecati alle persone e alle cose;
- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione rilevante ai fini della composizione dello stato di famiglia;
- servirsi dell'immobile ad uso esclusivo per il quale è contrattualmente destinato.

I locatari rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all'alloggio, al fabbricato e loro pertinenze per colpa loro o di persone da essi ammessi, anche temporaneamente, all'uso dell'alloggio. Ne sono esonerati, ai sensi dell'art. 1588 c.c., solo nel caso in cui provino che i danni sono derivati da causa a loro non imputabile.

Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso.

Nel caso di ritardo nella riconsegna dell'alloggio, il locatario è tenuto – a titolo di risarcimento – al pagamento del canone calcolato come al precedente articolo 9 per ogni mese o frazione di esso, salvo diversi e maggiori danni dovuti al ritardo stesso.

E' espressamente vietato al locatario:

- utilizzare l'alloggio abitativo in condizioni di sovraffollamento rispetto agli standard fissati dalla normativa e/o dai regolamenti in materia;
- sublocare e comunque cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'immobile locato e le relative pertinenze;
- usare in modo improprio le parti comuni e recare disturbo ai coinquilini e al vicinato;
- esercitare attività che risultino rumorosi, pericolosi o che comunque rechino disturbo agli altri locatari o terzi in genere;
- scuotere e sbattere dalle finestre verso la pubblica via, piazza o strada, e sulle scale, tappeti, tovaglie, stuoie, lenzuola, materassi, cuscini, oggetti di vestiario;
- depositare nei luoghi di passaggio o comunque di uso comune biciclette, materiale ingombrante, abbandonare immondizia sfusa e in sacchi al di fuori degli appositi contenitori anche per breve tempo, gettare mozziconi di sigarette al di fuori degli appositi contenitori;
- tenere materiale infiammabile o comunque pericoloso, sia nell'alloggio che nei locali accessori e immettere nelle canne di esalazione prodotti derivanti da combustione di stufe o simili;
- lasciare aperti il portone e gli altri ingressi;
- stendere o depositare all'esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, indumenti utensili, attrezzi e oggetti qualsiasi;
- tenere vasi da fiori o altri recipienti all'esterno dei balconi o sui davanzali delle finestre;
- deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati;
- installare stenditoio alle finestre e negli spazi comuni che non siano a ciò espressamente adibiti;
- installare antenne televisive o satellitari o altri impianti senza la preventiva autorizzazione del comune;
- destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali comuni, come corridoi, scale, giardini, terrazze, muri esterni e finestre; occuparli con mobili ed altri oggetti o comunque impedirne o limitarne l'uso da parte di altri inquilini;

- apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria, addizione o lavori agli alloggi locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune. L'esecuzione degli interventi autorizzati dovrà avvenire conformemente alle condizioni e modalità che saranno di volta in volta stabilite con l'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno e previo preavviso, a ispezioni negli immobili locati per assicurarsi circa la buona tenuta degli stessi e sull'osservanza di ogni obbligo contrattuale del locatario, il quale non potrà opporsi a tali ispezioni.

Il Comune non garantisce per i danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni per furti, come pure per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua potabile o dell'energia elettrica e non sia assume l'onere di alcun risarcimento

Art. 12 – Animali

E' consentito tenere negli alloggi e/o relative pertinenze animali domestici a patto che il locatario adotti tutte le misure necessarie a non arrecare molestie o danni a persone o cose. In particolare, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola nelle parti comuni degli stabili. Il locatario deve, inoltre, garantire ai propri animali idonee condizioni di vita e provvedere alla pulizia degli escrementi, assicurandosi che siano rispettate le norme d'igiene anche all'interno del proprio alloggio.

Art. 13 Autorimessa

Ad ogni appartamento può corrispondere, in base alla disponibilità, uno spazio destinato alla sosta degli autoveicoli di proprietà dell'assegnatario dell'alloggio.

L'assegnazione del posto auto seguirà l'ordine della graduatoria stilata per l'assegnazione degli alloggi.

Il Locatario è responsabile del vano autorimessa e relativi accessori. Nel caso di autorimesse ad uso comune, il locatario è obbligato a parcheggiare la vettura unicamente nel posto assegnato.

E' fatto assoluto divieto di cedere anche temporaneamente l'uso a terzi.

Ulteriori spazi potranno essere occupati facendone richiesta scritta alla giunta comunale, che potrà prevedere anche costi aggiuntivi.

Art. 14 Decadenza dell'assegnazione

La decadenza dell'assegnazione pronunciata a norma del presente regolamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione, qualora il locatario o i componenti del nucleo familiare:

- sia stato destinatario, nell'arco di un anno solare, di n. 3 sanzioni comminate ai sensi art. 16 del presente regolamento;
- abbia ceduto a qualsiasi titolo a terzi, in tutto o in parte, l'immobile locato e/o le sue pertinenze;
- nel corso dell'anno lasci inutilizzato senza comprovata giustificazione l'immobile locato per più di 3 mesi;
- abbia mutato la destinazione d'uso dell'immobile e/o delle relative pertinenze;
- abbia usato l'immobile locato e/o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimento giudiziario o della pubblica sicurezza;
- abbia perso i requisiti originariamente previsti per l'assegnazione;
- non abbia corrisposto il canone di locazione e le spese relative agli oneri accessori entro i termini previsti dall'art. 9;
- non abbia ottemperato alle disposizioni impartite dal Comune ai sensi del presente regolamento o sulla base della normativa vigente in materia.

Oltre che nei casi su esposti, la decadenza verrà pronunciata nei casi previsti da eventuali norme presenti nel regolamento.

Art. 15 – Revoca e preavviso

L'Amministrazione comunale, con provvedimento del competente organo, ha il diritto di revocare l'assegnazione, con contestuale recesso del contratto, per sopravvenute esigenze istituzionali, con preavviso di mesi tre.

In caso di morte, di cessazione del servizio e di trasferimento del locatario, l'alloggio dovrà essere lasciato libero entro 15 giorni dall'evento.

Il locatario può recedere in ogni tempo alla concessione comunicando il proprio intento con almeno un mese di preavviso.

In caso di recesso anticipato il locatario è tenuto al pagamento del canone di locazione per l'intera mensilità ed al pagamento dell'imposta di registro per risoluzione del contratto, oltre alle spese e oneri accessori fino alla data di utilizzo

Art. 16 Sanzioni

Per ogni infrazione al presente regolamento, l'ufficio competente può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da E 25,00 ad Euro 500,00. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689 e smi.

Art. 17 - Responsabilità per danni e esonero

I locatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di lavori da loro eseguiti.

I locatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante al Comune di Livigno, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza dei locatari medesimi.

In caso di omissione il Comune di Livigno, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico dei locatari-inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal Comune di Livigno.

I locatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune di Livigno le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità del Comune di Livigno per eventuali danni.

Essi esonerano espressamente il Comune di Livigno da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero loro derivare da fatti dolosi o colposi di altri locatari o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità del Comune di Livigno per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.

Art. 18 – Interventi a carico del Comune di Livigno

Il Comune di Livigno eseguirà le opere e manutenzioni di propria competenza nei limiti degli importi destinabili a tale finalità.

Qualora negli alloggi o nei fabbricati si rendano necessari lavori per vizi originari di costruzione od installazione, il Comune di Livigno, ove ricorrano i presupposti di legge, si attiverà contro l'impresa appaltatrice, per ottenere l'esecuzione dei lavori ovvero affinché siano rimborsate ai locatari le spese sostenute dai medesimi.

Art. 19 – Imposte, tasse e spese di contratto

Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico dei locatari.

Il Comune di Livigno provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia ai locatari. Questi corrisponderanno la quota di loro spettanza, pari alla metà.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa e alle leggi in materia di locazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente deliberate.